



# CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

## PROVINCIA DI ROMA

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2009

Visto il Decreto Legislativo 1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2006, d'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2008 con cui sono state approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2008 e considerato che in assenza di nuova deliberazione le aliquote vigenti s'intendono confermate per gli anni successivi;

**Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'I.C.I. informa che:**

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 126, ha disposto che:

**1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi anagraficamente residente (e relative pertinenze, nel limite di una sola unità immobiliare per ogni tipologia catastale; ad es.: un box auto, un posto auto esterno, una soffitta, una cantina).**

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo s'intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data d'entrata in vigore del D. L. 93/2008 ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata e la prevista detrazione.

3. Oltre a quelle previste dalla Legge si considerano abitazioni principali, usufruendo quindi dell'esenzione:

a) le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dal possessore in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa) che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e per le quali sia stata presentata al Comune la relativa dichiarazione di cessione in uso gratuito;

b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, di anziani o diversamente abili che acquisiscano poi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia oggetto di locazione o concessione in comodato a terzi e per la quale sia stata presentata al Comune la relativa dichiarazione;

c) l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle apposite liste anagrafiche (A.I.R.E.) del Comune di Monte Porzio Catone, purchè non siano oggetto di locazione o comodato a terzi;

Si considerano abitazioni principali per un periodo massimo di 6 mesi, pur in assenza di residenza anagrafica, le unità immobiliari acquistate al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale.

3. L'esenzione si applica anche

- a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune.
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

**Il pagamento dell'Imposta può essere eseguito mediante versamento diretto presso gli sportelli esattoriali della Equitalia Gerit S.p.A., Agente della riscossione per Roma e provincia, presso gli uffici postali e le filiali delle banche tramite il modello F24 indicando il codice Comune "F590" oppure tramite versamento con apposito bollettino sul conto corrente postale**

**N. 88696562 intestato a Equitalia Gerit S.p.A. Monte Porzio Catone-RM-ICI**

Non si esegue il versamento se l'importo annuo da versare non supera €10,00.

**Entro il 16 giugno 2009** deve essere eseguito il **versamento della rata in acconto dell'Imposta dovuta per l'anno 2009**, la seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre 2009. L'Imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso potrà essere versata anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. L'importo del versamento deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi o per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento dell'Imposta annua dovuta in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre 2009, con applicazione degli interessi del 3%.

Le aliquote fissate per l'anno 2009 dal Comune di Monte Porzio Catone sono:

- 6,75 ‰: aliquota ordinaria;
- 4,50 ‰: abitazioni principali, dei soggetti passivi persone fisiche anagraficamente residenti, costituite da unità immobiliari accatastate in categoria A1, A8, A9 (e relative pertinenze, nel limite di una sola unità immobiliare per ogni tipologia catastale; ad es.: un box auto, un posto auto esterno, una soffitta, una cantina). Sull'Imposta dovuta per dette abitazioni è riconosciuta una detrazione pari ad €103,29 annui, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione d'uso. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro senza tener conto della percentuale di possesso e comunque entro il limite dell'Imposta da ciascuno dovuta;
- 5,75 ‰: abitazioni locatate alle condizioni agevolate definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
- 7,00 ‰: per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locatate;
- 2,00 ‰: per gli immobili dichiarati inagibili o d'interesse artistico o architettonico, ubicati nel centro storico, su cui si svolgono lavori di recupero, ovvero lavori volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune al n. 069428348 o consultare il sito internet [www.comune.monteporzio.catone.rm.it](http://www.comune.monteporzio.catone.rm.it).